SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE

(Industria, commercio, turismo)

50° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 1975

Presidenza del Presidente CATELLANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio:

« Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, istitutivo della zona agricolo-industriale nel comune di Verona » **(2075)** *(D'iniziativa dei deputati Erminero ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):*

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 631, 634
ALESSANDRINI 634
BERTONE 634
CHINELLO 634
NICCOLI, *relatore alla Commissione* . . 631, 634

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

F U S I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, istitutivo della zona agricolo-industriale nel comune di Verona » (2075), d'iniziativa dei deputati Erminero ed altri *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, istitutivo della zona agricolo-industriale nel comune di Verona », d'iniziativa dei deputati Erminero, Guerrini, Fontana e Sboarina, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Niccoli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

N I C C O L I , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame prevede alcune modifiche al decreto legislativo 24 aprile 1948, n .579; con questo decreto fu istituita nel comune di Verona una zona agricolo-industriale, amministrata da un consorzio facoltizzato a chiedere, anche per conto delle imprese interessate, le espropriazioni necessarie per l'esecuzione delle opere pubbliche occorrenti per la sistemazione, l'ampliamento, la trasformazione e l'esercizio di stabilimenti industriali per la conservazione e la lavorazione dei prodotti ortofrutticoli e

di edifici destinati al commercio degli stessi prodotti. Il decreto legislativo, inoltre, concedeva alcuni benefici fiscali per gli stabilimenti insediati nel comprensorio. La zona agricolo-industriale occupa una superficie di 660 ettari ed è disposta immediatamente a sud del nucleo urbano di Verona, avendo come limite settentrionale il parco ferroviario della stazione di Porta Nova. Nel corso degli anni l'intero territorio della zona è stato lottizzato; attualmente vi sono state installate 375 imprese con circa 12.500 addetti, dei quali 8.300 occupati in imprese industriali, 2.100 in attività commerciali e 2.100 in attività artigianali. Tali cifre sono di carattere orientativo e sono soggette a variazioni in particolari stagioni dell'anno. Successivamente alla istituzione della zona agricolo-industriale, oltre al fatto già rilevato della completa lottizzazione del comprensorio, sono intervenuti altri fatti: in primo luogo l'apertura, intorno al 1950, dell'autostrada Serenissima (Brescia-Padova) e, recentemente, l'apertura dell'autostrada denominata del Brennero (Modena-Brennero) che passa ad ovest della vecchia zona industriale e del nucleo urbano di Verona. Si sono così venuti a creare alcune superfici le quali richiedono un'opera di attenta lottizzazione; nell'ambito di un piano regolatore generale di Verona sono state individuate alcune zone indicate nella mappa allegata al disegno di legge al nostro esame. La prima di queste zone di espansione è posta immediatamente a sud della vecchia zona agricolo-industriale e confina al limite meridionale con l'autostrada Serenissima e ad ovest con la ferrovia Verona-Mantova; la seconda zona costituisce una specie di quadrato che ha i suoi limiti determinati dalla Serenissima a sud, dall'autostrada per il Brennero a ovest e dalla ferrovia per Milano a nord. Meno facilmente individuabili sono le ragioni che hanno indotto ad identificare la terza zona, che è posta a nord-ovest rispetto alle prime due; ritengo che questa identificazione sia determinata dal fatto che tale zona si trova su un terreno contiguo, se non adiacente, alla strada statale Padana, da un lato, e tangente, in uno dei suoi punti, con l'autostrada del Brennero dove, all'incirca, si trova uno dei caselli di entrata dell'autostrada. È da osservare che l'area entro la quale è installata la terza zona di espansione fa parte del consorzio di bonifica agraria veronese e quindi è già soggetta al piano urbanistico regolatore. Le tre zone complessivamente occupano una superficie di 600 ettari; qualora questo disegno di legge venisse approvato, sarebbe quindi possibile raddoppiare la superficie attualmente a disposizione del consorzio, la cui attività positiva mi sembra sia sufficientemente comprovata dai dati statistici riferiti un momento fa.

Il disegno di legge al nostro esame inoltre modifica l'articolo 2 del decreto legislativo del 1948, nel quale erano considerate di pubblica utilità le opere occorrenti per la sistemazione, l'ampliamento, la trasformazione e l'esercizio di stabilimenti industriali per la conservazione e la lavorazione dei prodotti ortofrutticoli ed altre opere sussidiarie, quali la costruzione di edifici destinati al commercio degli stessi prodotti, la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di edifici destinati ad abitazioni operaie o per i servizi nella zona stessa. È evidente che una indicazione di questo genere indirizzava l'attività del consorzio esclusivamente verso la trasformazione e l'esercizio di stabilimenti industriali per la conservazione e la lavorazione dei prodotti ortofrutticoli, cioè verso un solo tipo di attività commerciale. L'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame, con una più attenta considerazione della necessità di indirizzare l'attività di un consorzio di questo tipo ad una molteplicità di attività economiche e con una pluralità di destinazioni economiche assai più ampia di quella del decreto legislativo che intende modificare, chiarisce che sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti e indifferibili, a tutti gli effetti di legge, le opere occorrenti per l'impianto, l'esercizio e l'attrezzatura dei servizi nelle zone industriali e artigianali, nonchè le opere occorrenti per l'impianto e la sistemazione nelle zone stesse di stabilimenti industriali, artigianali e commerciali e di costruzioni annesse. Questa maggiore attenzione alla realtà dei problemi economici e rilevabile anche dal testo dell'articolo 3 del disegno di legge n. 2075, in

cui si attribuisce al consorzio lo scopo di contribuire allo sviluppo economico del comune di Verona favorendo il sorgere di nuove iniziative economiche. Naturalmente, essendo queste opere dichiarate di pubblica utilità, si pone il problema della espropriazione dei terreni necessari per l'insediamento degli stabilimenti. Il decreto legislativo n. 579 del 1948 dettava a questo proposito alcune norme, ma sostanzilamente si richiamava alla vecchia legge 25 giugno 1865, n. 2359, allora in vigore nella materia. A questo scopo l'articolo 3 del disegno di legge al nostro esame, naturalmente aderendo ad una legislazione più recente, affida al consorzio la facoltà di espropriare secondo le norme della legge 22 ottobre 1971, n. 865, le aree e i fabbricati occorrenti per il conseguimento dei suoi fini e affida al consorzio stesso la possibilità di curarne l'acquisto, sia in proprio, sia in nome degli stabilimenti installati nelle zone.

L'articolo 5 stabilisce che il consorzio, nell'assegnare le aree, espropriate o acquistate, a singole imprese per l'impianto di stabilimenti industriali, botteghe artigianali e di stabilimenti commerciali, può applicare un sovrapprezzo tenendo presente il grado di utilizzazione dei singoli lotti, la loro ubicazione e il costo delle necessarie infrastrutture.

Il decreto legislativo del 1948 stabiliva che il consorzio fosse retto da un consiglio direttivo composto di tre membri nominati rispettivamente dalla provincia, dal comune e dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vernoa e che tali membri durassero in carica 4 anni e potessero essere revocati e sostituiti dall'ente che li aveva nominati prima della scadenza del loro mandato.

Il disegno di legge in discussione modifica sostanzialmente la formazione del consiglio direttivo del consorzio, stabilendo che esso sia composto di nove membri, dei quali tre nominati dalla provincia di Verona, tre dal comune di Verona, e tre dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona; i membri in rappresentanza della provincia e del comune sono eletti dai rispettivi consigli con un voto limitato a due e in ogni caso almeno uno dei membri di ciascuna delegazione deve rappresentare la minoranza. È evidente che in questo modo si vuole assicurare al consiglio direttivo del consorzio un carattere di maggiore democraticità.

L'articolo 4 stabilisce che i componenti del consiglio direttivo durino in carica cinque anni, cioè quanto le amministrazioni comunali e provinciali. Secondo me opportunamente, gli enti che eleggono i membri del consorzio non potranno sostituirli prima della scadenza del termine fissato dal disegno di legge.

Come è naturale, il consorzio ha un suo statuto, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1950. All'articolo 9 di tale statuto è stabilito che la convocazione del consiglio direttivo sia fatta dal presidente ogni volta che lo ritenga necessario o gli altri due membri lo richiedano, e comunque non meno di una volta al mese. Lo statuto prevede inoltre che per la validità delle adunanze sia necessaria la presenza di almeno due membri. Tale norma aveva evidentemente una sua giustificazione quando il consiglio era composto soltanto di tre membri. Ora però sarebbe assurdo che la validità delle sedute fosse assicurata soltanto con la presenza di due membri su nove. Pertanto già alla Camera dei deputati è stata richiamata la necessità di una modifica dello statuto del consorzio. Infatti con un ordine del giorno, che fu accettato dal Governo, la Commissione industria della Camera, « nell'approvare il provvedimento legislativo che modifica il decreto 24 aprile 1948, n. 579 », invitò « il Governo a intervenire presso gli organi dirigenti della zona agricolo-industriale del comune di Verona affinchè provvedano a modificare lo statuto del consorzio in relazione alle modifiche legislative del decreto istitutivo ». E devo aggiungere che la necessità di modificare lo statuto del consorzio non dipende soltanto dal fatto che il disegno di legge modifica la struttura del consiglio direttivo. Occorre infatti anche richiamare l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 1972, con il quale furono trasferite alle Regioni le funzioni statali in materia di urbanistica, in quanto quell'articolo stabilisce che rientrino nelle competenze delle Regioni anche le at-

tribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori dei conti, salva la designazione da parte del Ministero del tesoro di un componente dello stesso collegio in relazione alla permanenza negli enti di interessi di pertinenza statale. Attualmente, invece, il collegio dei revisori dei conti, che dura in carica 4 anni, è composto di tre membri, di cui uno effettivo e uno supplente nominati dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato, uno effettivo e uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro e uno effettivo in rappresentanza del Ministero dell'interno. Resto naturalmente a disposizione degli onorevoli colleghi per gli ulteriori chiarimenti che essi ritenessero di chiedermi.

Ringraziando i colleghi per l'attenzione prestatami, informo che la 1ª e la 8ª Commissione hanno comunicato di non aver nulla da osservare per quanto di loro competenza.

P R E S I D E N T E . La ringrazio, senatore Niccoli, per la sua esauriente relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B E R T O N E La prima considerazione che intendo avanzare è che, mentre si stabilisce un allargamento notevole della zona, non si sa se questo allargamento è previsto dal piano regolatore generale del comune di Verona oppure se il disegno di legge lede le competenze che in proposito spettano al comune e alla Regione.

La seconda osservazione si riferisce al fatto che attualmente l'agricoltura e l'urbanistica sono materie di primaria competenza delle Regioni, mentre nel disegno di legge non si rileva alcun collegamento con la nuova realtà istituzionale.

Vi è poi un giusto richiamo, negli articoli 3 e 5, alla legge n. 865, ma la formulazione della norma appare non chiara, soprattutto laddove si dice « oppure può curarne l'acquisto », per cui si potrebbe ritenere che il terreno possa essere acquistato anche a un prezzo elevato.

L'ultima considerazione riguarda l'articolo 4, nel quale è prevista la rappresentanza delle minoranze per il comune e la provincia, ma non per la camera di commercio, nella quale, in alcune province, sono rappresentate anche le organizzazioni sindacali.

Alla luce delle perplessità manifestate, appare opportuna una pausa di riflessione, per cui il nostro Gruppo propone che il seguito della discussione del disegno di legge sia rinviato ad altra seduta, tra due settimane, in modo da avere la possibilità di prendere i necessari contatti per verificare alcuni elementi.

P R E S I D E N T E . Ritengo che la richiesta del Gruppo comunista possa essere senz'altro accolta.

C H I N E L L O . L'onorevole relatore è in grado di darci subito i chiarimenti richiesti dal senatore Bertone in merito al piano regolatore?

N I C C O L I , *relatore alla Commissione.* Non ho comunicazioni ufficiali in proposito da parte del comune di Verona. So però che le tre zone sono state individuate e scelte recependo le indicazioni del piano regolatore, ma tale notizia non mi è pervenuta dal comune.

A L E S S A N D R I N I . Vorrei avere più precisi elementi di ragguaglio sulla organizzazione della terza zona, che è lontana ben 3 chilometri dal corpo fondamentale.

Un altro chiarimento vorrei avere in merito all'articolo 2. La vecchia legge prevedeva nella zona agricolo-industriale anche la possibilità di una edilizia abitativa funzionale. Ora però, con l'allargamento della zona, che diventa prevalentemente industriale come impostazione, tale possibilità è stata eliminata. Vorrei sapere il perchè.

N I C C O L I , *relatore alla Commissione.* Assicuro che non mancherò di raccogliere le informazioni richieste, fornendo alla Commissione, nella prossima riunione, gli opportuni chiarimenti in proposito.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno ulteriori osservazioni, rimane stabilito che il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta

La seduta termina alle ore 11,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
Dott FRANCO BATTOCCHIO